



Regione Veneto
Provincia di Treviso
Comune di GORGO AL MONTICANO

P.C.A. - Piano Comunale delle Acque

All. 22

Linee guida e criteri per la corretta gestione e manutenzione delle reti di scolo



PROGETTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO

Studio S.IN.TE.SI. di Ing. Stefano Zorba

Progettista
Ing. Stefano Zorba



Collaboratore Tecnico
Ing. Valentina Lot
Ing. Leonardo Pavanetto

	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	06/2023	Prima emissione	VL / LP	SZ	SZ



Sede operativa: Via Guglielmo Marconi, 3, 31047 Ponte di Piave TV
Sede legale: via Brigata Fratelli Fontanot, 58 – 34079 Staranzano (GO)
Tel.: +39 3478613797
Sito: www.sintesisoluzioni.it
Email: info@sintesisoluzioni.it



Sommario

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	3
Art. 1 Definizioni.....	5
Art. 2 Distanze e fasce di rispetto	5
Art. 3 Norme generali di tutela, manutenzione ed esercizio dei fossi	10
Art. 4 Vigilanza ed ispezione	15
Art. 5 Divieti.....	15
Art. 6 Tombinamenti e ponti	17
Art. 7 Interventi su fossi insufficienti e realizzazione di nuovi fossi	20
Art. 8 Sbarramenti irrigui provvisori.....	21
Art. 9 Violazioni ed ammende.....	22
Art. 10 Esecuzione forzata	22
Art. 11 Entrata in vigore	23



Progetto: Piano delle Acque del Comune di Gorgo al Monticano (TV)

Linee guida e criteri per la corretta gestione e manutenzione delle reti di scolo





Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento di Polizia Idraulica si pone l'obiettivo di indicare delle linee guida operative per la buona gestione del reticolo idrografico minore nel territorio del Comune di Gorgo al Monticano.

La rete idrografica minore è composta da:

- elementi di tipo lineare: canali, fossi, capofossi, scoline;
- elementi di tipo puntuale: sifoni, attraversamenti, soglie, immissioni.

Questo Regolamento vuole assumere la connotazione di **strumento operativo** ed è costituito da una serie di articoli aventi lo scopo di definire gli obblighi dei soggetti competenti incaricati alla manutenzione, l'esercizio e la pulizia dei canali della rete idrografica minore e dei fossati del territorio comunale.

Il presente regolamento non norma, invece, gli interventi afferenti al Demanio Idrico, come definito e suddiviso dal dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto in:

- Rete idrografica in capo alla Regione;
- Rete idrografica in capo ai Consorzi di Bonifica;

Per quanto riguarda i canali consortili si prega di far riferimento ai corrispettivi regolamenti consorziali, quali:

[CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE](#)

- Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue
https://www.consorziopiave.it/wp-content/uploads/2019/05/regolamento_utilizzazione_acque_scopo_irriguo_tutela_opere_irrigue.pdf
- Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica
https://www.consorziopiave.it/wp-content/uploads/2019/05/Regolamento_per_l'esercizio_e_manutenzione_delle_opere_di_bonifica.pdf?preview=1
- Regolamento delle concessioni e autorizzazioni precarie
https://www.consorziopiave.it/wp-content/uploads/2019/05/regolamento_concessioni_autorizzazioni_precarie.pdf?preview=1



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

- Piano di classifica [Normativa di riferimento]
<https://www.bonificavenetorientale.it/piano-di-classifica-degli-immobili/normativa-di-riferimento/>

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Gorgo al Monticano.

Tale strumento operativo si inserisce all'interno del presente Piano delle Acque fornendo una serie di regole, obblighi e divieti ed indirizzi progettuali che garantiscano il regolare e completo deflusso delle acque evitando danni all'ambiente circostante e alle proprietà pubbliche e private, valorizzando la rete minore (quali canali di ordine minore e fossati) come un elemento integrante del territorio, che ne esalti le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche, oltre al corretto mantenimento delle funzionalità idrauliche.

Tale elaborato, da considerarsi all'interno dell'organico del Piano delle Acque, è stato sviluppato **a partire** dal regolamento di polizia idraulica "Allegato D" alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.3357 del 10/11/2009 (disciplina delle funzioni di polizia idraulica attribuite ai Consorzi di Bonifica dal Regio Decreto 368/1904, come integrato dalla L.24.11.1981, n. 689), sviluppando autonomamente le considerazioni sulla rete idrografica minore e rimandando alle disposizioni indicate dal Consorzio di Bonifica Piave e dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per i tratti di loro competenza; inoltre, il presente strumento amministrativo si basa su quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque:

- Regio Decreto n. 368 del 8/05/1904 – Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi;
- Regio Decreto n. 215 del 13/02/1933 – Nuove norme per la bonifica integrale;
- Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 – Testo unico sulle opere idrauliche
- Regio Decreto n.1775 del 11/12/1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- L.R. n. 11 del 23/04/2004 – Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio;
- D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- L.R. n.12 del 08/05/2009 – Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio;
- D.G.R. 2948/2009 in merito alla L. 3 agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009.

Bisogna aggiungere che la rete di fossati che si articolano all'interno della rete idrografica minore del territorio comunale costituisce un elemento di fondamentale importanza per evitare o limitare fenomeni di allagamento causati da eventi di pioggia significativi; per tale



motivo, è stato fondamentale redigere un regolamento che potesse fissare delle regole per un dimensionamento adeguato e per un corretto piano di gestione.

Art. 1 Definizioni

Di seguito vengono elencate le definizioni dei principali elementi che rientrano all'interno del presente Regolamento:

1. **scoline**: piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso;
2. **fossi**: cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete idrografica minore di scolo;
3. **capofossi**: fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino;
4. **ciglio**: punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
5. **piede arginale**: punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
6. **tombinamento**: la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
7. **alveo**: parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Art. 2 Distanze e fasce di rispetto

Una corretta gestione dei fossati deve prevedere l'applicazione del concetto di **distanza di rispetto** intesa dal piede arginale esterno, o in assenza di argini, dalla sommità della sponda incisa, che nel caso di sponde stabili può essere considerata a partire dalla sommità della sponda in riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

1. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - 2,00 m dal ciglio dei capofossi;
 - 1,00 m dal ciglio dei fossi.
2. Eventuali nuove opere, quali manufatti e fabbricati, devono essere costruite ad una distanza non inferiore di 4,00 m dal ciglio per consentire futuri interventi di



manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili. Al proprietario/i di tali strutture compete l'obbligo, su semplice richiesta del soggetto manutentore, di procedere alla loro rimozione a propria totale cura e spese. In caso di inadempienze verrà applicato quanto previsto dall'Art.10 "Esecuzione forzata", del presente regolamento.

3. Come anche riportato nell'Art. 24 del "Regolamento di polizia rurale" del comune di Gorgo al Monticano, per la tutela delle acque dovrà essere rispettato il vigente regolamento del competente Consorzio di Bonifica per la conservazione, la gestione e la pulizia delle opere di bonifica e loro pertinenze. Per eventuali norme in contrasto con il regolamento di polizia rurale prevalgono le norme del competente Consorzio di Bonifica.
4. In riferimento all'Art.8 – "Fasce di Tutela" delle "Norme idrauliche" del Piano degli interventi (P.I.):
 - a) il P.I. riporta la classificazione dei canali, verificabile anche per via telematica nel sito del competente Consorzio di Bonifica.
 - b) Tutti i corsi d'acqua in Gestione al Consorzio di Bonifica e Genio Civile di Treviso ed in generale i corsi d'acqua pubblici sono soggetti a fascia di rispetto (misurata dal limite demaniale o dell'acqua a dall'unghia arginale la to campagna) pari a ml 10,00 per i fabbricati e a ml 4,00 per piantagioni e movimenti terra, nonché alle ulteriori precisazioni esplicitate nel R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904.
 - c) Le fasce di rispetto sono misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine e riservate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto possono essere ammesse solamente colture erbacee.
 - d) La realizzazione di attraversamenti e più in generale di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.
 - e) Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricompresi all'interno dei perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, e non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.



- f) Le disposizioni previste per i corsi d'acqua di bonifica sono da applicare anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio idrico su cui il Consorzio esercita, su delegazione della Regione del Veneto, la competenza amministrativa.
 - g) Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti fossi, gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml 2,00 dal ciglio del fosso in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi o la rovina delle scarpate. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà questi devono essere immediatamente ripristinati al regolare assetto, a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.
 - h) È vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali, è inoltre vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.
5. Le seguenti linee guida recepiscono quanto riportato all'Art.7 – “Zona di tutela relative all'idrografia principale” e all'Art.12 – “Le aree soggette a dissesto idrogeologico” riportati nelle “Norme di attuazione” del P.A.T.I. del Comune di Gorgo al Monticano.
 6. Per quanto concerne la messa a dimora di qualsiasi specie arboree o arbustive sulle sponde e/o all'interno dell'alveo di un corso d'acqua, ai fini di preservare il normale deflusso, questa deve essere evitata. Relativamente alla messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso di fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'Art. 892 del Codice civile (c.c.), deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,60 m, tale da non impedire le operazioni di manutenzione del fosso con mezzi meccanici, a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
 7. Siepi ed alberature esistenti, che non compromettano le funzioni idrauliche del fossato, anche se presenti ad una distanza inferiore a quella sopra indicata, possono essere mantenute.
 8. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza non inferiore alla profondità del fosso o del canale (art. 891 Codice civile), fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti. Per lo scavo di fossi o canali lateralmente alle strade, fuori dai centri abitati, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, ed in ogni caso non può essere inferiore a tre metri (art. 26 DPR n. 495/1992) (Art. 23 – “Distanze dei fossi e canali” del “Regolamento di polizia rurale”).



9. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o avente valenza pubblica, la distanza non deve essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale, con un minimo di 3,00 m (Art. 26 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).
10. La distanza minima per lo scavo di un fosso in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale non deve essere inferiore alla profondità dello scavo stesso, calcolata dall'inizio della scarpata fino al ciglio della strada.
11. Nei fondi confinanti direttamente (quindi in assenza di un fosso a cielo aperto) con strade comunali o private ad uso pubblico, devono essere costituite delle fasce di rispetto di almeno 2,5 metri non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione delle eventuali caditoie stradali ed il danneggiamento delle strade. Tali fasce di rispetto devono essere coperte con manto erboso permanente.
12. Le distanze da manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata di un corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, oggetti o altro; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, piani interrati, ecc.).
13. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del RD 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.
14. Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati e corsi d'acqua in genere, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica e/o al Genio Civile di Treviso secondo la specifica competenza. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904, il Consorzio di Bonifica e/o il Genio Civile di Treviso secondo la specifica competenza dovranno rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario. Tutti gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto di ml 10 dai corsi d'acqua, determinata nel caso di corsi d'acqua arginati a partire dall'unghia esterna dell'argine principale o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, a partire dal limite demaniale, dovranno essere espressamente autorizzati dal parere del consorzio di bonifica competente.



All'interno delle fasce di rispetto fluviale vale il divieto assoluto di edificabilità e sono assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte. All'interno delle fasce di rispetto fluviale di cui al R.D. 523/1904 e 368/1904 sono ammessi i soli interventi edilizi esplicitati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

15. Secondo l'Art. 1 "Norme di tutela idraulica" al punto 1.3 delle "Reti di smaltimento delle acque" delle "Norme idrauliche" del P.I.:

- a) L'immissione negli scoli e nella rete di canalizzazione di pertinenza dei Consorzi di Bonifica deve rispettare il massimo valore udometrico accettato dall'Ente.
- b) Nel caso in cui l'intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente la distribuzione plano-volumetrica dell'area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di un'idonea fascia di rispetto.
- c) Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all'interno della fascia di dieci metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna, dell'argine esistente, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo IV (disposizioni di polizia idraulica) del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904.
- d) Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal Consorzio di Bonifica e in ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanza inferiore a metri 6,00 dai cigli dei canali di scolo.
- e) Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento di alvei di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno perdere la loro attuale funzione (sia per la funzione di smaltimento delle acque che per il volume di invaso) in conseguenza dei futuri lavori.
- f) Si devono prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri.
- g) Va valutata l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.
- h) Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere richiesto e ottenuto il parere delle autorità competenti.



16. Secondo l'Art. 1 "Norme di tutela idraulica" al punto 1.8 delle "Prescrizioni specifiche delle "Norme idrauliche" del P.I.:

a) Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica, anche se vengono utilizzati per l'irrigazione di soccorso, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a metri 10 per i canali emissari e principali;
- fino a metri 4 per i canali secondari;
- di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza,

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.

b) In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee – posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

Art. 3 Norme generali di tutela, manutenzione ed esercizio dei fossi

1. Ai fini di non compromettere il corretto funzionamento della rete di fossati appartenente alla rete idrografica minore comunale, l'Amministrazione Comunale deve agire nel rispetto delle regole e dei codici stabiliti dal presente Regolamento, che si traducono in una serie di azioni e buone pratiche:

a) Le tombature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate (Art.8 , punto 8 della "Norme di attuazione" del P.A.T.I.), come previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 metri e con diametro interno almeno di 80 cm) (Art. 1, punto 1.6 delle "Norme idrauliche" del P.I.). Le eventuali tombature devono comunque:

- (a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
- (b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;



- (c) essere dotate di adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo;
 - (d) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano di campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 - (e) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).
- b) In generale non sono ammessi interventi di tombinamento dei corsi d'acqua. In deroga, sono autorizzabili solo interventi di tombinamento per la realizzazione di accessi carrai ai fondi o per esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità. La lunghezza massima dei tombamenti sarà limitata alla larghezza dell'accesso, cui potranno aggiungersi gli spessori di eventuali murature d'ala, con un massimo complessivo di ml. 8,00. Il diametro dei tombini dovrà essere adeguato al corso d'acqua e comunque non inferiore a cm 80. Ogni tombino dovrà essere preventivamente approvato dal competente Consorzio di Bonifica (Art. 3, punto 8 delle "Norme idrauliche" del P.I.).
- c) Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere richiesto e ottenuto il parere delle autorità competenti (Art. 1, punto 1.3 delle "Norme idrauliche" del P.I.).
- d) Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi prevedendo possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere favorevole delle autorità competenti (Art. 1, punto 1.4-18 delle "Norme idrauliche" del P.I.).
- e) Le nuove strade pubbliche dovranno assicurare la capacità di deflusso della rete idrografica esistente con ampie tombinature (Art. 1, punto 1.4-19 delle "Norme idrauliche" del P.I.).
2. È buona norma che i fossi che convogliano le acque meteoriche nella rete consortile arginata, siano dotati di adeguato sistema anti-riflusso, caratterizzato dalla presenza di una valvola di non ritorno (*clapet*), avente lo scopo di impedire il fenomeno del rigurgito; il proprietario del fosso, salvo decisione diversa da parte del Consorzio di Bonifica, deve provvedere alla posa in opera e alla manutenzione del manufatto.
3. È buona norma che i fossi che convogliano le acque meteoriche nella rete idrografica minore (non gestita dal Consorzio di Bonifica), siano dotati di adeguato sistema anti-riflusso, caratterizzato dalla presenza di una valvola di non ritorno (*clapet*), avente lo scopo di impedire il fenomeno del rigurgito; il proprietario del fosso, salvo decisione



diversa da parte del Comune, deve provvedere alla posa in opera e alla manutenzione del manufatto.

4. È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di provvedere a che i fossi e i canali situati lungo le strade di qualsiasi categoria e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri salvaguardando la capacità d'invaso, in maniera che, anche in caso di piogge continue il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali, fatte salve le competenze stabilite dalla L.R. n.12/2009, presenti lungo le strade private e all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private, dovranno essere spurgati all'occorrenza a cura e spese dei proprietari o dei soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici. Si riterrà, comunque, obbligato solidamente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.). Alla stregua dei canali, devono essere mantenuti anche eventuali manufatti, tombotti e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso (Art.5, punto 1 delle "Norme Idrauliche" del P.I.).
5. Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali (Art.5, punto 2 delle "Norme Idrauliche" del P.I.).
6. Le strade vicinali ad uso pubblico e privato devono essere mantenute, con il concorso dei soggetti individuati per legge, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, nel caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenerli spurgati (Art.47 del "Regolamento di polizia idraulica").
7. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione, anche temporanea, al decorso delle acque pubbliche.
I proprietari di terreni che ricevono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine (art. 913 Codice civile).
Fatte salve le norme vigenti in materia di bonifica, sono vietati lo sradicamento delle siepi e degli alberi lungo le sponde dei corsi d'acqua, l'impianto di pali o alberi dentro gli alvei, le derivazioni abusive, le variazioni dei manufatti e la posa di tronchi e tubi lungo i corsi d'acqua.
Le tombature sottostanti gli accessi carrai privati e le eventuali caditoie per l'acqua devono essere mantenute sgombre per assicurarne la funzionalità ed efficienza.
8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in



questione. I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare lo smaltimento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi o alle strade, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice civile. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e i conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale). Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico-agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (principio di invarianza idraulica) (Art. 21 del "Regolamento di polizia idraulica").

9. La manutenzione continua e il normale esercizio dei fossati devono essere garantiti dall'Ente Gestore del tratto interessato o dal singolo privato); in particolare, l'ente competente / il proprietario deve provvedere a:
- a) garantire la pulizia delle sponde e dell'alveo del fosso eseguendo lo sfalcio almeno due volte all'anno, rimuovendo il materiale residuo dall'azione di rasatura;
 - b) garantire la pulizia del fosso tramite azioni di espurgo, ponendo particolare attenzione in prossimità degli sbocchi di scolo nei collettori di fognatura bianca e delle luci dei ponticelli;
 - c) in riferimento anche ai punti precedenti, le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Amministrazione Comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi;
 - d) ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti. I fossi delle strade vicinali, private ed interponderali devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati ogni qualvolta si renda necessario. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempimenti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia



sorgive, che in essi si riversano (Art. 18 – “Spurgo di fossi e canali” del Regolamento di Polizia Rurale);

- a) provvedere all’apertura dei fossi, o al risezionamento nel caso in cui il relativo invaso non sia sufficiente, per la regolazione dello scolo delle acque che si raccolgono su terreni medesimi;
 - b) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - c) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi canali e ai fossi;
 - d) rimuovere alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - e) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell’Art. 2 del presente Regolamento;
 - f) provvedere all’aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, i residui dell’attività di coltura e raccolto rimangano in superficie e siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l’intasamento degli stessi;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
 - h) tutte le scarpate dei fossi e dei canali dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari e/o frontisti, con l’eliminazione anche di ceppaie e arbusti allo scopo di favorire il libero deflusso delle acque;
10. Compito del Piano delle Acque è l’individuazione dei corsi d’acqua, canali e fossi che, pur essendo privati, rivestono particolare valenza pubblica, in quanto costituiscono una parte rilevante dal punto di vista idraulico per la rete di drenaggio comunale.
11. Per i fossi di cui al comma 10 del presente articolo, ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica è consentita la stipulazione di una convenzione tra i privati, proprietari del fosso, e il Consorzio stesso, in base alla quale quest’ultimo si incaricherà della manutenzione e del buon funzionamento.
12. Con riferimento al comma 11, la stipula della Convenzione può essere garantita dall’ente (Consorzio di Bonifica o Comune) solo se il proprietario del fosso garantisce



il mantenimento di una fascia di rispetto di 4,00 m che permetta il passaggio dei mezzi meccanici necessari alla manutenzione su entrambi i lati del corso d'acqua.

Art. 4 Vigilanza ed ispezione

1. Ai fini di evitare situazioni che comportino criticità o anomalie della rete di drenaggio comunale, deve essere predisposto un piano di vigilanza ed ispezione sui fossi di competenza Comunale e privata; per quest'ultima i controlli verranno effettuati direttamente dal personale operativo del Comune, specialmente nei tratti dei fossi privati che costituiscono un elemento principale, o comunque di rilevanza idraulica, all'interno della rete scolante del territorio comunale.
2. In particolare gli addetti al controllo del buon funzionamento della rete di fossati, con cadenza da definire all'interno del piano di vigilanza, dovranno verificare che non si verifichino situazioni di disagio della rete in corrispondenza di sbocchi di fossi minori in capofossi e relative paratoie di regolazione, confluenze e sbocchi di capofossi in canali maggiori, tombinamenti e ponticelli di attraversamento su fossi e capofossi, o qualunque caso che possa portare all'ostruzione di una parte della rete di scolo delle acque meteoriche.
3. Al termine di ogni visita d'ispezione dovrà essere predisposto un verbale che indichi la criticità riscontrata e l'intervento svolto o da eseguire al fine di ripristinare il normale funzionamento della rete di drenaggio.

Art. 5 Divieti

1. Lungo il corso dei fossi di competenza privata è severamente vietato:
 - a) è vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali, è inoltre vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere (Art. 8, punto 7 delle "Norme idrauliche" del P.I.);
 - b) è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione, anche temporanea, al decorso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni che ricevono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine (art. 913 Codice Civile). Fatte salve le norme vigenti in materia di bonifica, sono vietati lo sradicamento delle siepi e degli alberi lungo le sponde dei corsi d'acqua, l'impianto di pali o alberi dentro gli alvei, le derivazioni abusive, le variazioni dei manufatti e la posa di tronchi e tubi lungo i corsi d'acqua. Le tombinature sottostanti gli accessi carrai privati e le eventuali caditoie per l'acqua devono essere mantenute sgombre per assicurarne la funzionalità ed efficienza.



I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare lo smaltimento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi o alle strade, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice civile. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e i conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (Consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale). Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico-agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (principio di invarianza idraulica) (Art. 21 del "Regolamento comunale di polizia rurale");

- c) eseguire qualsiasi azione che possa compromettere il buon funzionamento della rete di scolo come: ridurre le aree di espansione della piena e le aree golenali dei fossi; ridurre la sezione del corpo idrico tramite l'inserimento di opere o infrastrutture quali tubature di fognatura, acquedotti, gas, ecc.; ostruire l'alveo con la presenza di residui di qualsiasi genere come terra, ciottoli, erba da rasatura delle sponde, legno e rifiuti di qualsiasi genere;
- d) ridurre il volume d'invaso dello stato di fatto per la realizzazione di un tombinamento, tuttavia esso può essere realizzato qualora servisse per l'accesso ad una proprietà privata, per una lunghezza massima di 8,00 m e in ogni caso non compromettendo l'incolumità pubblica;
- e) ridurre il volume di invaso dello stato di fatto dei fossi e capofossi; sono permesse opere edili esclusivamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo; per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- f) realizzare tombamenti e coperture di fossi di scolo per esigenze personali, con eccezione nel caso di comprovate necessità legate alla sicurezza e all'incolumità pubblica;
- g) eseguire nuove opere all'interno delle fasce di rispetto menzionate all'Art. 2 del presente Regolamento, che in aggiunta comportino la riduzione del volume d'invaso della rete scolante (ai sensi del R.D. 523/1904 e 368/1904);



- h) effettuare piantumazioni di qualsiasi natura all'interno dell'alveo o sulle sponde dei fossi di scolo, che provochino il restringimento della sezione utile del deflusso;
 - i) salvo per comprovate necessità, mutare la natura del fosso applicando modifiche alla pendenza delle sponde o cambiare il materiale del fondo dell'alveo o delle sponde stesse, comportando un cambiamento del valore di scabrezza che può generare dei mutamenti nella risposta idraulica del fosso ad un determinato evento di pioggia;
 - j) la manomissione di manufatti idraulici che regolano il normale deflusso delle acque;
 - k) interventi che comportino la movimentazione di terreno che possa compromettere la stabilità delle sponde del fosso;
 - l) effettuare scarichi di acque che siano diverse da quelle meteoriche, specialmente se in mancanza di una regolare autorizzazione; diverso è il caso delle acque reflue depurate che, nel caso del rispetto delle normative vigenti, possono essere scaricate in un corpo idrico recettore;
 - m) utilizzare prodotti di natura chimica, quali erbicidi, all'interno dell'alveo e delle sponde dei fossi, in sostituzione al normale sfalcio.
2. Nel caso in cui il privato, gestore di un determinato fosso di scolo, per comprovate ragioni, avesse necessità di effettuare delle azioni che alterino lo stato attuale del fosso scolante, deve tempestivamente avvertire l'Amministrazione Comunale e l'intervento deve essere approvato dalla stessa.
3. È vietato rilasciare, gettare o abbandonare nei corsi di acqua pubblici e privati sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere (Art. 20 del "Regolamento comunale di polizia rurale").

Art. 6 Tombinamenti e ponti

1. Con riferimento all'Art. 5 del presente Regolamento, in materia di divieti assoluti, è severamente vietato il ricoprimento di fossi di scolo o altre azioni che inducano una riduzione della sezione del fosso esistente. Nel caso in cui debbano essere previsti tombinamenti (per esempio per la realizzazione di un passo carraio), questi devono avvenire mediante l'impiego di tubazioni in calcestruzzo o altri materiali con caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione



idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il corretto e regolare deflusso delle acque.

2. La manutenzione e la conservazione di ponti e tombinamenti realizzati a servizio di fondi privati è a totale carico, cura e spese dei proprietari o dei diretti beneficiari, anche se insistono su affossature pubbliche.
3. Le tombinature sottostanti gli accessi carrai privati e le eventuali caditoie per l'acqua devono essere mantenute sgombre per assicurarne la funzionalità ed efficienza (Art. 21 del "Regolamento comunale di polizia rurale");
4. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 metri e con diametro interno almeno di 80 cm). Le eventuali tombinature devono comunque (Art.1 , punto 1.6 comma 24 delle "Norme idrauliche" del P.I.):
 - a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
 - b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - c) essere dotate di adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo;
 - d) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano di campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 - e) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).
5. La costruzione e la manutenzione di tombini e ponti su qualsiasi elemento della rete idrografica minore (così come definita nel capitolo iniziale "Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione"), a margine di strade pubbliche o di uso pubblico, anche nel caso in cui gli stessi elementi siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va effettuata senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua.
6. La realizzazione di tombini e ponti è subordinata a:
 - a) all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune;



- b) al parere favorevole, in ordine alla compatibilità idraulica, del Consorzio di Bonifica o della Regione (Genio Civile Treviso);
- c) all'autorizzazione/concessione del proprietario della strada, qualora dovuta e se diverso dal Comune.

Il parere tecnico sull'opera di cui al punto 5b) in ordine alla **compatibilità idraulica** va richiesto:

- per opere ricadenti nella rete consortile al Consorzio di Bonifica, convogliando i deflussi nella rete di bonifica consortile.
7. In ogni caso, gli interventi che portano alla realizzazione dei tombinamenti devono essere subordinati all'autorizzazione edilizia dell'Amministrazione Comunale, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.
 8. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
 9. In generale non sono ammessi interventi di tombinamento dei corsi d'acqua. In deroga, sono autorizzabili solo interventi di tombinamento per la realizzazione di accessi carrai ai fondi o per esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità. La lunghezza massima dei tombamenti sarà limitata alla larghezza dell'accesso, cui potranno aggiungersi gli spessori di eventuali murature d'ala, con un massimo complessivo di ml. 8,00. Il diametro dei tombini dovrà essere adeguato al corso d'acqua e comunque non inferiore a cm 80. Ogni tombino dovrà essere preventivamente approvato dal competente Consorzio di Bonifica (Art. 3 comma 8 delle "Norme idrauliche" del P.I.).
 10. Le nuove strade pubbliche dovranno assicurare la capacità di deflusso della rete idrografica esistente con ampie tombature (Art. 1 punto 1.4 comma 19 delle "Norme idrauliche" del P.I.).
 11. Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d'invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata)
 12. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune, e fatte salve indicazioni diverse, deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti e sottoscritti da tecnico abilitato:



- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) inquadramento territoriale e urbanistico (con estratto di mappa catastale ed un estratto del PAT);
- c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze fino alla confluenza del fossato nel ricettore demaniale più vicino;
- d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- e) stato di progetto;
- f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
- g) rilievo topografico del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

Art. 7 Interventi su fossi insufficienti e realizzazione di nuovi fossi

1. L'amministrazione Comunale, rappresentata in questo caso dall'Ufficio Tecnico, provvede alla verifica dell'eventuale insufficienza idraulica dei fossi a seguito di eventi di pioggia intensi che ne abbiano evidenziato la criticità e l'inadeguatezza, anche su segnalazione dei privati cittadini.
2. Se la problematica riscontrata è da attribuirsi al privato proprietario del fosso, a causa del mancato adempimento delle indicazioni riportate nei precedenti articoli, questo deve provvedere, su ordinanza dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino del normale deflusso delle acque meteoriche.
3. Qualora l'Inadempiente non eseguisse quanto riportato nell'Ordinanza, il Comune procederà con l'esecuzione d'ufficio ed il conseguente addebito degli oneri sostenuti, con l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento e, qualora ricorrano gli estremi, con il deferimento all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'Art. 650 del Codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).
4. Servitù di scolo: se l'insufficienza idraulica del fosso fosse dovuta ad eventuali opere di urbanizzazione di natura antropica, l'adeguamento del fosso rimane a carico del Comune o in capo ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.



5. Scoline, fossi e capofossi privati soggetti a servitù di scolo, anche se prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque di verifici senza pregiudizio e senza danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.
6. La realizzazione di nuovi fossi nonché la modifica, la trasposizione o la chiusura di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune, acquisito il parere favorevole di:
 - dell'Unità Regionale competente;
 - del Consorzio di Bonifica.
7. Tutti gli interventi devono essere eseguiti in periodi che permettano l'esecuzione delle attività colturali, con eccezione di interventi particolarmente urgenti.
8. Qualora, per l'esecuzione delle manutenzioni di propria competenza, il Comune necessiti di transitare o attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a consentire il passaggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, nella misura strettamente necessaria, e, qualora possibile, nel rispetto dei cicli di coltivazione dei terreni, fermo restando il fine prioritario della sicurezza idraulica.
9. L'approvazione, da parte del Comune, degli interventi idonei a garantire la funzionalità della rete idrica minore (riconosciuti di competenza comunale), possono costituire dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001.

Art. 8 Sbarramenti irrigui provvisori

1. Fatto salvo l'obbligo di avvisare la Provincia nel caso in cui venga posto in asciutta un corso d'acqua, come previsto dall'art. 16, comma 3, della L.R. n. 19/1998, in deroga a quanto previsto al precedente Art. 5, nei fossi privati sono autorizzati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purché preventivamente comunicati per iscritto ai competenti Uffici Comunale e Consortile, e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - sia evitato il blocco completo dell'alveo;
 - siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un deflusso minimo;
 - vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;



- alla fine del singolo intervento siano prontamente rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi meteorici intensi;

Qualora sia prevista la realizzazione di sbarramenti che precludono in modo significativo il corso d'acqua o qualora si realizzino interventi che possono creare situazioni di pericolo per la fauna ittica, si raccomanda di contattare anche il competente Ufficio Provinciale Caccia e Pesca;

2. La comunicazione ha validità stagionale;
3. Qualora gli Uffici sopra citati rilevassero il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, potranno ordinare l'immediata rimozione degli stessi sbarramenti irrigui provvisori;
4. Rimane a carico del titolare della comunicazione relativa allo sbarramento il risarcimento del danno causato dall'eventuale moria di fauna ittica.

Art. 9 Violazioni ed ammende

1. Gli agenti della Polizia Locale, nonché i Sorveglianti di zona del Consorzio di Bonifica sui tratti di loro competenza, attestano l'avvenuta trasgressione di una o più norme del presente Regolamento; tali violazioni, salvo non costituire reato o comunque non punibile da altre disposizioni, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 10 Esecuzione forzata

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, l'Amministrazione Comunale, rappresentata in questo caso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari, entro un adeguato termine che consenta l'esecuzione dell'intervento.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, rilevata dagli Enti competenti, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.



Art. 11 Entrata in vigore

1. Le presenti linee guida entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del presente Piano delle Acque del Comune di Gorgo al Monticano.

Ponte di Piave, li 22/06/2023

Studio S.IN.TE.SI.

Ing. Stefano Zorba

